

REGOLAMENTO (CE) N. 1017/95 DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 1941/95 recante apertura e modalità di applicazione, per il secondo semestre 1995, dei contingenti tariffari di animali vivi della specie bovina, dai 160 ai 300 chilogrammi, originari e provenienti dalla Polonia, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica slovacca e dall'Ungheria *

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3491/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3492/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3296/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3297/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per

l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95 ⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 2, lettera d) del regolamento (CE) n. 1941/95 della Commissione ⁽⁸⁾ potrebbe dare adito a confusione; che è necessario chiarirne il testo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2, lettera d) del regolamento (CE) n. 1941/95 è modificato come segue:

- d) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nelle caselle 7 e 8, l'indicazione dei paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 1; il titolo obbliga ad importare da uno o più dei paesi indicati; ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1995.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽⁶⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽⁷⁾ GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 2.

⁽⁸⁾ GU n. L 186 del 5. 8. 1995, pag. 26.